



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

DETERMINAZIONE servizio PERSONALE

Numero 72 del 11-10-19

Reg.Gen. 521

Oggetto: RIMBORSI SPESE DI MISSIONE E TRASFERITA DIPENDENTI
COMUNALI 3^ TRIMESTRE 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERSONALE

RICHIAMATI:

1. L'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78 del 2010 a mente del quale " A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al d.lgs. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi"
2. L' articolo 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 a mente del quale: "Al personale che per lo svolgimento di funzioni ispettive abbia frequente necessità di recarsi in località comprese nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza e comunque non oltre i limiti di quella provinciale può essere consentito, anche se non acquista titolo alla indennità di trasferta, l'uso di un proprio mezzo di trasporto con la corresponsione di un'indennità di L. 43 a chilometro quale rimborso spese di viaggio, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. L'uso del mezzo proprio di trasporto deve essere autorizzato dal dirigente generale o da altro capo ufficio avente qualifica non inferiore a quella di primo dirigente o equiparata che, in sede di liquidazione di detta indennità, dovrà convalidare il numero dei chilometri percorsi indicati dagli interessati. Il consenso all'uso di tale mezzo viene rilasciato previa domanda scritta dell'interessato dalla quale risulti che l'amministrazione è sollevata da qualsiasi responsabilità circa l'uso del mezzo stesso. Nei casi in cui l'orario dei servizi pubblici di linea sia conciliabile con lo svolgimento della missione o tali servizi manchino del tutto, al personale che debba recarsi per servizio in località comprese nei limiti delle circoscrizioni di cui al primo comma del presente articolo, può essere consentito, con l'osservanza delle condizioni stabilite nel comma precedente, l'uso di un proprio mezzo di trasporto. Per i percorsi compiuti nelle località di missione per recarsi dal luogo dove è stato preso alloggio al luogo sede dell'ufficio o viceversa e per spostarsi da uno ad altro luogo di lavoro nell'ambito del centro abitato non spetta alcun rimborso per spese di trasporto, né alcuna corresponsione di indennità chilometrica
a
";
3. l'art. 8 della legge 417 del 26 Luglio 1978 così recita "La misura dell'indennità chilometrica di cui al primo comma dell'art. 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, è ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo. Sulle misure risultanti va operato l'arrotondamento per eccesso a lira intera. Il dipendente statale trasferito di autorità, per il trasporto di mobili e masserizie può servirsi, nei limiti di peso consentiti e previa autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, di mezzi diversi dalla ferrovia. In tal caso le spese saranno rimborsate con una indennità chilometrica di L. 60 a quintale o frazione di quintale superiore a 50 chilogrammi, fino ad un massimo di 40 quintali per i mobili e le masserizie e di un



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

quintale a persona per il bagaglio. Il rimborso non potrà comunque superare la spesa effettivamente sostenuta e documentata. Al dipendente è rimborsata inoltre l'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale. L'indennità dovuta per i percorsi o frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e quella per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strada, a norma degli articoli 12, settimo comma, e 19, terzo comma, della legge 18 dicembre 1973 n. 836, sono elevate, rispettivamente a L. 100 ed a L. 150 a chilometro. L'indennità prevista dall'art. 19, comma quarto, della stessa legge è elevata a L. 150 a chilometro. Le indennità di cui ai commi terzo, quinto e sesto del presente articolo sono rideterminate annualmente ai sensi del precedente art. 1, nei limiti dell'aumento percentuale apportato all'indennità di trasferta

”;

4. l'art. 9, della legge n. 417/1978 che così recita:” quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale”

RICHIAMATO altresì l'art 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000 Regioni ed Autonomie Locali il quale recita “ Il dipendente può essere eccezionalmente autorizzato ad utilizzare il proprio mezzo di trasporto, sempreché la trasferta riguardi località distante più di 10 Km dalla ordinaria sede di servizio e diversa dalla dimora abituale, qualora l'uso di tale mezzo risulti più conveniente dei normali servizi di linea. In tal caso si applica l'art.43, commi 2 e ss., e al dipendente spetta l'indennità di cui al comma 2, lettera a), eventualmente ridotta ai sensi del comma 8, il rimborso delle spese autostradali, di parcheggio e dell'eventuale custodia del mezzo ed una indennità chilometrica pari ad un quinto del costo di un litro di benzina verde per ogni Km

”;

CONSIDERATO che l'art. 6 comma 12 della Legge 122/2010 ha disposto, a decorrere dal 31 maggio 2010, la disapplicazione al personale dipendente della pubblica amministrazione ex art.1 comma 2 del decreto legislativo n.165/2001, e quindi anche ai dipendenti degli enti locali, delle seguenti disposizioni di legge, dei sopra richiamati articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417, che disciplina l'entità dell'indennità chilometrica di cui al primo comma del suddetto art. 15 della legge 836/1973 (un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, nonché rimborso dell'eventuale spesa sostenuta per pedaggio autostradale) nonché delle disposizioni contenute nei contratti collettivi disciplinanti il medesimo tema, e quindi per quanto attiene i comuni, 41 comma 4. del CCNL 14.9.2000

;

DATO ATTO che in un primo tempo sono intervenuti, al fine di agevolare l'applicazione delle succitate disposizioni:

5. La Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, con la Delibera n. 949 del 12 ottobre 2010;
6. La Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare n. 36 del 22 ottobre 2010;

ATTESO che come osservato dalla Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia l'art. 6, comma 12 ex L.122/2010 ha “una portata applicativa non limitata ai soli dipendenti che svolgono funzioni ispettive” trovando conferma di ciò anche nella Relazione al disegno di legge “Conversione in legge del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78”, “a tenore della quale l'indicato disposto di legge è

DETERMINA SERVIZIO PERSONALE n. 72 del 11-10-2019 -pag. 2- COMUNE DI CINGOLI



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

rivolto a sopprimere l'utilizzo del mezzo proprio di trasporto per il personale contrattualizzato che, nei casi debitamente autorizzati, dimostrava la necessità di dover ricorrere al mezzo proprio, attesa l'impossibilità di utilizzo dei mezzi pubblici." ... omissis... "in quanto lo scopo ultimo del legislatore si sostanzia nel taglio della spesa pubblica che, nel caso di specie, si traduce nella soppressione della misura dell'indennità chilometrica, ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina vigente nel tempo, che rimborsava le spese per l'utilizzo del mezzo proprio";

DATO ATTO altresì che come correttamente osservato dal Giudice contabile lombardo: "l'area di disapplicazione delle norme, recata dall'ultimo capoverso del comma 12, più volte menzionato, non si estende, altresì, all'art. 9, della legge di adeguamento del trattamento economico di missione e di trasferimento del 1978 n. 417, che così recita: "quando particolari esigenze di servizio lo impongano e qualora risulti economicamente più conveniente, l'uso del proprio mezzo di trasporto può essere autorizzato, con provvedimento motivato, anche oltre i limiti della circoscrizione provinciale" in quanto "la disposizione da ultimo richiamata continua ad esplicare i suoi effetti in quanto attiene alle modalità di organizzazione di servizi pubblici e non riguarda la razionalizzazione della spesa del personale, inquadrabile nel più ampio genus di riduzione della spesa pubblica dell'amministrazione.", con ciò dovendosi concludere che "pur raccomandandosi un'attenta valutazione della fattispecie secondo i criteri di buon andamento di cui all'art. 97 Cost. da parte dell'amministrazione provinciale nella piena esplicazione della propria autonomia decisionale, improntata a criteri di indubbia discrezionalità, questa Sezione ritiene che la norma di cui all'art. 6 comma 12 del d.l. n.78, convertito nella legge 122 del 2010, letta in senso costituzionalmente orientato, non può intervenire nell'organizzazione dei servizi degli enti locali. Pertanto, in vigenza dell'art. 9 della legge 26 luglio 1978, n.417, e in presenza delle due condizioni previste dalla medesima norma, vale a dire le particolari esigenze di servizio e la convenienza economica, l'uso del mezzo proprio può essere autorizzato, con la rifusione delle spese effettivamente sostenute, tenuto conto della peculiarità del servizio espletato e delle funzioni dell'ente locale, garantite dall'ordinamento.";

DATO ATTO che successivamente è intervenuta anche la Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Toscana con la deliberazione n. 170/2010/PAR del 17 novembre 2010 fornendo un'interpretazione della norma diversa dalla soluzione adottata dalla Corte di Conti per la Lombardia. In particolare, la Sezione Toscana, dopo aver richiamato il disposto normativo di cui all'art. 6, comma 12 della L. 122/2010, l'abrogato art. 15 della L. 836/1973 e la disposizione dell'art. 9 della L. 417/78, considerata tutt'ora in vigore, ha osservato che il predetto comma 12 dell'art. 6 "si applica anche agli enti locali, in virtù dell'espresso richiamo a tutte le amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196:. D'altra parte, la norma stessa contempla specifiche e dettagliate ipotesi escluse dal rispetto dei limiti di spesa". In secondo luogo, ha osservato la Sezione Toscana, "la norma di cui all'art. 6 citato abroga le disposizioni "analoghe" a quelle previste dalla legge citata contenute nella contrattazione collettiva. Dato il tenore delle disposizioni legislative abrogate si deve ritenere che tra quelle pattizie di contenuto analogo rientri certamente l'art. 41 del CCNL, che disciplina la quantificazione dell'indennità chilometrica da corrispondere al dipendente, ma non la norma di cui all'art. 43 CCNL, riguardante l'obbligo per l'ente locale di stipulare una polizza assicurativa a vantaggio dei dipendenti autorizzati all'utilizzo del mezzo proprio.

La ratio della norma di cui all'art. 6, infatti, anche in virtù della non abrogazione dell'art. 9 della L.417/78, non è quella di intervenire sull'istituto dell'autorizzazione ad utilizzare il mezzo



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

proprio, abrogandolo, ma al contrario è improntata esclusivamente alla riduzione della spesa che ne consegue. Difatti l'art. 6 della legge 122/10 rubricato "Riduzione dei costi degli apparati amministrativi" si inserisce in quelle disposizioni indirizzate alla riduzione della spesa pubblica e persegue, pertanto, il solo scopo di abrogare le norme statali e contrattuali che disciplinino l'esborso economico a carico dell'ente pubblico".

La conclusione della Sezione Toscana è stata, pertanto, che "l'ente locale potrà autorizzare l'uso del mezzo proprio, ove ciò trovi convenienza per l'ente stesso rispetto ad altre soluzioni (ad esempio, rispetto al trascorrere la notte fuori a carico dell'ente o ad utilizzare un'auto di servizio nelle disponibilità dell'ente stesso), ma non potrà procedere al rimborso della spesa per la benzina che resterà, pertanto, a carico del dipendente".

ATTESO che LA Corte dei Conti - Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, con la deliberazione n. 1028/2010/PAR del 30 novembre 2010 avendo rilevato che sull'argomento vi è difforme indirizzo interpretativo tra Sezioni regionali di controllo della Corte dei Conti e ritenuto che il quesito in esame possa rivestire carattere di questione di massima di particolare rilevanza, la Sezione Toscana ha deciso di deferire alle Sezioni Riunite la suddetta questione ai sensi dell'art. 17 comma 31, del D.lgs n. 78/09 convertito in L. 102/2009.

PRESO ATTO dell'evidente complessità interpretativa della problematica in questione;

CONSIDERATO che i valori economici imputabili a rimborso spese per utilizzo del mezzo proprio sono di entità talmente ridotta da rendere evidente l'economicità della predetta scelta, rispetto all'acquisto di ulteriori automezzi, né volendo l'Ente creare disagi organizzativi del tutto ingiustificati se comparati agli importi economici che vengono a rilievo;
e dei dipendenti;

CONSIDERATO che in ossequio alle indicazioni interpretative dettate sul punto dalla Corte dei Conti per la Lombardia il ricorso al mezzo proprio viene pertanto subordinato alle seguenti condizioni: che non vi sia possibilità di ricorso ai mezzi pubblici, o che tale evenienza risulti eccessivamente gravosa e temporalmente dispendiosa, procedendo comunque al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l'uso del mezzo proprio, in misura comunque mai superiore all'eventuale spesa che sarebbe derivante all'Ente dall'uso di mezzi pubblici ove tale modalità fosse utilmente praticabile;

Richiamata la propria determinazione n. 1 del 11/1/2019 con cui è stata impegnata all'uopo la spesa presunta per l'anno 2019;

Vista la tabella A) per la liquidazione dell'indennità chilometrica e rimborsi spese di trasferta ai dipendenti comunali per il 3° trimestre 2019, debitamente vistate dai responsabili dei settori o dal Segretario Generale per quest'ultimi;

Vista la comunicazione di servizio n. 4 -prot. 1234 del 7/2/1992- con la quale si dispone che questo tipo di indennità venga liquidata trimestralmente;

Attesa la propria competenza, in base al combinato disposto degli articoli 107, 2° e 3° comma e 109, 2° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, nonché in base al decreto del sindaco n. 4 del 1/7/2019 con cui il sottoscritto è stato nominato Responsabile della 3° Area organizzativa "Personale - Ragioneria - Servizi sociali e scolastici" ai sensi dell'articolo 50, 10° comma del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 ;

DETERMINA

1) Di liquidare i rimborsi spese per missioni e trasferte
DETERMINA SERVIZIO PERSONALE n. 72 del 11-10-2019 -pag. 4- COMUNE DI CINGOLI



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

effettuate dal personale dipendente con utilizzo del mezzo proprio nel 3^ trimestre 2019 , così come elencato nell'allegata tabella A);

2) Di far carico la spesa di € 19,70 sul cap. 41/6 : "Rimb. spese indennità chilometrica e di missione personale dipendente", che presenta sufficiente disponibilità ;

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
SERVIZIO PERSONALE
Dott. Rino Bacelli



Comune di Cingoli

Balcone delle Marche

PUBBLICAZIONE AI SENSI DELL'ART.46 DELLO STATUTO COMUNALE

Il presente atto é stato pubblicato all'Albo Pretorio per dieci giorni ed é stato depositato,in copia, presso la segreteria comunale.

Cingoli.....

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dr.ssa Stella SABBATINI